

Reg. SNS:

SGO/AGL/Ma/Eb

## CONVENZIONE QUADRO di COLLABORAZIONE

### TRA

**L'Associazione "Memofonte - Studio per l'Elaborazione**

**Informatica delle Fonti Storico-Artistiche",** di seguito

denominata "Associazione" con sede in Firenze, Via dei Coverelli, n.

4 (C.F. 04968100485) nella persona della Prof.ssa Paola Barocchi,

domiciliata per la carica presso la sede dell'Associazione medesima,

che alla presente interviene nella qualità di Presidente;

### E

**la Scuola Normale Superiore di Pisa,** di seguito denominata

"Scuola Normale" con sede in Pisa, Piazza dei Cavalieri n.7 (C.F.

80005050507), nella persona del Prof. Salvatore Settis, domiciliato

per la carica presso la Scuola medesima, che alla presente

interviene nella qualità di Direttore *pro-tempore*,

### PREMESSO CHE

a) La Scuola Normale, ai sensi dell'art. 4 del proprio statuto,

organizza l'attività di ricerca nelle proprie strutture e in strutture

esterno sulla base di apposite convenzioni;

b) l'Associazione, nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali,

opera per la valorizzazione di materiali documentari di interesse

storico e artistico e che, in particolare, nell'ambito di tale attività

intende sviluppare e approfondire le ricerche per la costituzione di

un archivio *on-line* sul collezionismo mediceo;

c) l'Associazione intende proseguire la fattiva collaborazione già

svolta con la Scuola Normale ai fini anche di conseguire un più stretto interscambio culturale;

d) gli studi e le ricerche condotte dall'Associazione rientrano nell'ambito degli interessi scientifici della Scuola Normale e dei Centri e Laboratori di ricerca presso la stessa costituiti ed operanti;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

#### **Art. 1**

L'Associazione e la Scuola Normale si impegnano a collaborare per sviluppare attività di ricerca e di studio promuovendo lo scambio delle relative conoscenze ed esperienze di carattere tecnico-scientifico nell'interesse comune di entrambe le parti.

#### **Art. 2**

Per l'attuazione della presente convenzione saranno attivate le necessarie iniziative per la realizzazione di programmi di ricerca o di formazione, il cui contenuto sarà concordato fra le parti e approvato con le modalità della presente convenzione.

Sulla base delle specifiche progettuali di volta in volta identificate, potranno essere stipulati singoli accordi attuativi della presente convenzione relativi ad attività di particolare interesse per uno o più Centri e Laboratori della Scuola Normale.

L'attività svolta dal personale indicato da ciascuna delle parti non implica alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'altra parte, ed il personale stesso manterrà a tutti gli effetti, ove esistente, il proprio rapporto di lavoro subordinato con il rispettivo datore.

#### **Art. 3**

I responsabili dell'esecuzione della presente convenzione saranno, per l'Associazione, il suo Presidente e per la Scuola, il Direttore.

I responsabili avranno il compito di identificare i singoli programmi di ricerca, acquisire e valutare le relazioni di avanzamento o conclusive e il rapporto sulle attività sviluppate nell'ambito della Convenzione e/o di proporre ulteriori progetti da sottoporre ad approvazione degli organi competenti delle due parti.

#### **Art. 4**

Le parti si impegnano, inoltre, a ricercare modalità e mezzi di finanziamento ordinari e straordinari, erogati anche da istituzioni internazionali, ordinari e straordinari nella prospettiva di progetti di ricerca comune.

#### **Art. 5**

Ciascuna delle parti si impegna (per sé e per il proprio personale) a considerare strettamente riservata qualsiasi informazione di carattere tecnico di pertinenza dell'altra parte di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione del presente accordo.

#### **Art. 6**

L'attività di ricerca sarà effettuata presso i locali della Scuola Normale e dell'Associazione. Ai laboratori ed ai locali della Scuola Normale potranno accedere gli incaricati dall'Associazione che collaborano nell'attività di ricerca e studio e viceversa.

Il personale di una delle parti che si rechi presso l'altra per l'esecuzione delle attività previste dalla presente convenzione è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in

vigore presso la sede dove viene svolta l'attività.

**Art. 7**

Nell'ambito della presente convenzione l'Associazione e la Scuola Normale si impegnano a promuovere la diffusione dei risultati attraverso: pubblicazioni, stampa, convegni, seminari, ecc. con modalità da concordarsi fra le parti.

**Art. 8**

Le parti convengono che la Scuola Normale e l'Associazione abbiano la proprietà congiunta dei progetti prodotti nel corso delle ricerche condotte nell'ambito della presente convenzione e possano quindi utilizzare i risultati conseguiti per i propri fini istituzionali.

**Art. 9**

La presente Convenzione ha una durata triennale a decorrere dalla data di stipula. Alla scadenza essa potrà essere rinnovata, previo accordo fra le parti. In ogni caso le parti assicureranno il completamento delle attività in corso.

**Art. 10**

Il presente atto, redatto per scrittura privata in duplice originale uno per ciascuna parte, verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della tariffa, parte seconda, allegata al D.P.R. 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Associazione, *Prof.ssa Paola Barocchi*, \_\_\_\_\_;

Firenze, .....

Per la Scuola Normale, *Prof. Salvatore Settis* \_\_\_\_\_;

Pisa, .....